



Piano mutualistico Integration

Regolamento aggiuntivo al regolamento interno della Società di Mutuo Soccorso Salva

A garanzia delle prestazioni previste per l'ingresso in Italia di uno straniero
ai fini di soggiorno turistico (Artt. 4 e 5 D.Lgs 25 Luglio 1998 n 286)
(Ed. Gennaio 2013 mod 26IS/13)



Indice

Definizioni	Pag. 3
Condizioni Generali del Piano Mutualistico	Pag. 4
Norme che regolano il Piano in generale	
Condizioni Particolari del Piano Mutualistico	Pag. 5
A) Norme relative al settore Mezzi di Sussistenza	Pag. 5
B) Norme relative al settore Rimborso Spese Mediche	
Condizioni Aggiuntive	Pag. 7

DEFINIZIONI

Nel presente testo e nei documenti ad esso correlati ai termini sotto elencati viene assegnato il corrispondente significato:

- **Socio Invitante:** Il soggetto, cittadino italiano o cittadino straniero, regolarmente soggiornante in Italia, che invita il cittadino straniero in Italia e che sottoscrive il Piano Mutualistico ed a cui spettano i diritti e gli obblighi da esso derivanti.
- **Socio Invitato:** Il cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia in possesso di visto di ingresso o di permesso di soggiorno rilasciato esclusivamente per turismo e per studio.
- **Certificato di Adesione:** Il documento che prova l'iscrizione al Piano Mutualistico.
- **Contributo:** la somma dovuta dal Socio quale corrispettivo per la copertura del Piano Mutualistico.
- **Franchigia:** L'importo dell'indennizzo che rimane a carico del Socio, ove previsto.
- **Infortunio:** L'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
- **Istituto di cura:** l'ospedale, la casa di cura, la clinica universitaria, l'istituto universitario, regolarmente autorizzati, in base ai requisiti di legge e delle competenti Autorità, all'erogazione dell'assistenza ospedaliera, anche in regime di degenza diurna. Sono comunque esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche.
- **Italia:** il territorio italiano, la Città del Vaticano e la Repubblica di S. Marino.
- **Malattia:** ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
- **Malattia Preesistente:** malattia che sia l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche preesistenti alla sottoscrizione del presente contratto. Sono quindi patologie che hanno già dato origine a cure, esami e diagnosi.
- **Piano Mutualistico:** il Regolamento aggiuntivo al regolamento interno della Società di Mutuo Soccorso Salva denominato "Integration".
- **Rischio:** La possibilità del verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestato il Piano Mutualistico.
- **Scoperto:** L'importo percentuale dell'indennizzo che rimane a carico del Socio (ove previsto).
- **Società:** Salva – Società di Mutuo Soccorso.
- **Sussidi:** L'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito al Socio che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento indennizzabile a termine del Piano Mutualistico sottoscritto.

CONDIZIONI GENERALI DEL PIANO MUTUALISTICO

Norme che regolano il Piano Mutualistico in generale

Art. 1 - Aveni diritto ai sussidi

Il Piano Mutualistico garantisce esclusivamente:

- a)** il Socio Invitato che richiede il visto di ingresso o il permesso di soggiorno per motivi di turismo e studio in base alle disposizioni previste dall'aquis di Schengen, nominativamente indicato nel Modulo di Adesione alla Società ed al Piano Mutualistico Integration;
- b)** il Socio Invitante, a seguito del mancato adempimento da parte sua, degli obblighi di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e della Direttiva del Ministero dell'Interno del 1 marzo 2000.

Art. 2 - Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio

La Società presta i sussidi di cui al presente Piano Mutualistico sulla base delle dichiarazioni rese dal Socio e risultanti dal Modulo di Adesione del Piano Mutualistico, che forma parte integrante del Piano Mutualistico stesso. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze rese dal Socio nell'ambito della domanda di adesione, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al sussidio e la cessazione del Piano Mutualistico.

Art. 3 - Pagamento del contributo e decorrenza della copertura

Il Piano Mutualistico, la cui durata è indicata nella domanda di Adesione e nel Certificato di Adesione, - a condizione che sia stata accettata dal Cda di Salva la relativa domanda di adesione, è concluso e produce i suoi effetti dalle ore 24 del giorno indicato nel Certificato di Adesione se il Contributo - unico ed anticipato - è stato pagato dal Socio; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento dello stesso.

Il Piano mutualistico avrà durata per il numero di giorni indicato nella domanda di Adesione e nel Certificato di Adesione, senza tacito rinnovo.

Art. 4 - Estensione territoriale

Il Piano Mutualistico ha validità nell'ambito del territorio della Repubblica italiana.

Art. 5 - Aggravamento del Rischio

Il Socio deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione della copertura del Piano Mutualistico.

Art. 6 - Diminuzione del Rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il contributo e le rate di contributo successive alla comunicazione del Socio. Se il cambia-

mento non comporta né aggravamento né diminuzione del Rischio, il Piano prosegue senza variazioni di sorta.

Art. 7 - Forma delle comunicazioni

Ogni comunicazione alla Società, relativa all'esecuzione del presente Piano Mutualistico dovrà essere effettuata esclusivamente con raccomandata a.r. alla Sede Sociale della società in Vigonza (Pd) 35027 – Via Arrigoni n.31. La società non riconoscerà valore legale, ove non diversamente previsto, anche ai fini del rispetto dei termini, a forme diverse di comunicazione.

Art. 8 - Essenzialità dei Termini

Le parti si danno reciprocamente atto che tutti i termini indicati nel presente Regolamento sono essenziali ai sensi dell'art. 1457 c.c. Pertanto, in caso d'inosservanza, il presente Piano Mutualistico s'intenderà risolto di diritto.

Art. 9 - Foro competente

In caso di controversie, il foro competente in via esclusiva sarà quello ove ha sede, residenza o domicilio, il Socio.

Art. 10 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto qui non regolato, valgono le norme di legge.

CONDIZIONI PARTICOLARI DEL PIANO MUTUALISTICO

SEZIONE "A"

Norme relative al settore Mezzi di Sussistenza

Art.11 – Mezzi di Sussistenza

Premesso che:

- l'art. 4 comma 3 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (in seguito indicato come "T.U.") prevede che, il cittadino straniero che intenda fare ingresso in Italia, debba dimostrare la disponibilità dei mezzi di sussistenza minimi ai sensi dell'art.1, comma 3 della direttiva del Ministero dell'Interno del 1 marzo 2000 (in seguito indicata come Direttiva);
 - La Direttiva stabilisce che la disponibilità dei mezzi finanziari possa essere dimostrata, dal cittadino straniero, mediante l'esibizione di titoli di servizi prepagati o di atti comprovanti la disponibilità in Italia di fonti di reddito;
- tutto ciò premesso

Salva Società di Mutuo Soccorso presta i sussidi di cui al presente Piano mutualistico al Socio Invitato nominativamente indicato nel modulo di Adesione, in caso di mancato adempimento da parte del Socio invitante, degli obblighi di cui l'art. 4 comma 3 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Pertanto, qualora il Socio Invitato, a seguito del mancato adempimento, da

parte del Socio Invitante degli obblighi di cui al T.U., si dovesse trovare in una situazione di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche, la Società, alle condizioni e nei limiti previsti dal presente Piano Mutualistico, liquiderà allo stesso un sussidio fino alla concorrenza di un importo massimo di € 5.422,80 (Euro cinquemilaquattrocentoventidue/80) quale copertura dei mezzi di sussistenza minimi ai sensi dell'art.1, comma 3 della direttiva del Ministero dell'Interno del 1 marzo 2000 (in seguito indicata come Direttiva) e secondo quanto indicato nella tabella A allegata alla Direttiva, così suddiviso:

- A. fino ad un massimo di € 413,17 (Euro quattrocentotredici/17) per l'assicurazione obbligatoria del Socio invitato al servizio sanitario nazionale;
- B. fino ad un massimo di € 4.234,95 (Euro quattromiladuecentoventiquattro/95) con riferimento ad un periodo di soggiorno del Socio in Italia non superiore a 90 (novanta) giorni, per la prestazione al Socio invitato stesso, di mezzi di sussistenza in misura globalmente non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale, con criteri di cui all'art. 29, comma 3 lett.b) del T.U. salvo che la suddetta prestazione avvenga, in tutto o in parte, in natura restando comunque escluse dal presente sussidio le spese per l'alloggio;
- C. Fino ad un massimo di € 774,69 (Euro settecentosettantaquattro/69) per il pagamento delle spese di rimpatrio del Socio.

Art. 12 - Esclusioni

I sussidi non vengono prestati per fatti derivanti da fatto doloso del Socio Invitante e/o del Socio Invitato.

Art. 13 – Richiesta di erogazione del sussidio per mezzi di sussistenza.

Al fine di ottenere l'erogazione del sussidio per mezzi di sussistenza, il Socio Invitato dovrà inviare per iscritto alla Società comunicazione del mancato adempimento da parte del Socio Invitante degli obblighi a lui facenti capo ai sensi del TU, entro e non oltre il termine massimo di quindici giorni dal suo verificarsi.

Entro 30 giorni dalla ricezione della domanda corredata da tutti i documenti di cui al precedente comma, verificata la regolarità della richiesta ed il rispetto dei succitati termini perentori, la Società effettuerà il pagamento del Sussidio maturato a favore del Socio Invitato.

Art. 14 - Limite massimo dei sussidi e dei rimborsi

Per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare un sussidio o un rimborso maggiore di quello previsto nella domanda di Adesione.

Art. 15 - Diritto di Ripetizione

La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, al Socio Invitato in tutti i diritti, ragioni ed azioni di questo verso il Socio invitante, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. Il Socio Invitato faciliterà le azioni di re-

cupero, fornendo alla Società tutti gli elementi utili in suo possesso ed a sua conoscenza.

SEZIONE "B"

Norme relative al Rimborso spese Sanitarie

Art. 16 - Rimborso spese sanitarie

Con la presente garanzia, la Società si impegna ad erogare un sussidio al Socio invitato, nel limite di € 30.000,00 (Euro trentamila/00) durante il periodo di validità del Piano, a fronte delle spese sanitarie che egli debba sostenere per cure mediche urgenti e non procrastinabili e/o ricovero ospedaliero di urgenza, conseguenti a infortunio o malattia non preesistente.

Il sussidio comprende:

- le spese di ricovero con il limite per retta giornaliera di degenza di € 300,00 (Euro trecento/00);
- gli onorari dei medici in conseguenza di malattia o infortunio;
- le spese e accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio, in conseguenza di malattia e/o infortunio, fino ad € 500,00 (Euro 500,00);
- le spese per farmaci di pronto soccorso prescritti dal medico, purché pertinenti a malattia e infortunio fino ad € 250,00 (Euro duecentoconquanta/00);
- le spese di trasporto dal luogo del sinistro fino all'ospedale o al Pronto Soccorso più vicino con il limite di € 1.000,00 (Euro mille/00).

Per ogni evento verrà applicata una franchigia di € 150,00 (Euro centocinquanta/00) che rimane a carico dell'Associato.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

(sempre operanti)

Art. 17 - Estensione ed erogazione del sussidio per rimpatrio della salma.

In caso di decesso del Socio, a seguito di un evento per il quale è configurabile l'erogazione di un sussidio da parte della Società, quest'ultima mette a disposizione degli eredi legittimi e/o testamentari una somma forfetaria di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00), per le spese che questi devono sostenere per il rimpatrio della salma.

Art. 18 - Rischi Esclusi

Le garanzie non sono operanti nei casi di:

A. conseguenze di infortuni, malattie, malformazioni, difetti fisici e stati patologici, che abbiano dato origine a cure, esami o diagnosi, anteriormente alla stipulazione del contratto;

B. guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se il Socio Invitato è privo della relativa abilitazione, valida nel territorio italiano;

- C. malattie mentali e disturbi psichici in genere ivi compresi i comportamenti nevrotici;
- D. infortuni accaduti al Socio Invitato durante la commissione di reati;
- E. infortuni conseguenti ad intossicazione acuta da sostanze psicoattive, nonché da malattie correlate al consumo di stupefacenti e dall'abuso di alcool e sostanze psicotrope;
- F. infortuni derivanti da sport aerei e dalla partecipazione a gare motoristiche, automobilistiche, motociclistiche, motonautiche (comprese moto d'acqua), di guidoslitta, relative prove e allenamenti;
- G. patologie riconducibili a complicazioni dello stato di gravidanza oltre la ventiquattresima settimana e dal puerperio;
- H. atti di temerarietà;
- I. alcolismo, tossicodipendenza, HIV o AIDS, malattie mentali, sindromi organiche, cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive, stati paranoici, disturbi psichici compresi comportamenti nevrotici; nel caso di manifestazione di una di dette malattie nel corso della validità del Piano Mutualistico, il Piano cessa con il loro manifestarsi per il soggetto interessato.
- J. infortuni derivanti da attività sportive svolte professionalmente comprese gare e allenamenti;
- K. partecipazione a gare o competizioni sportive, compresi prove ed allenamenti, salvo che si tratti di gare podistiche, di bocce, golf, pesca non subacquea, scherma, tennis, nonché di gare aventi carattere ricreativo;
- L. da trasformazioni o assestamenti energetici, naturali o provocati, dell'atomo;
- M. prestazioni e terapie con fini estetici e dietologici, nonché prestazioni non riconosciute dalla medicina ufficiale;
- N. spese per interruzione volontaria di gravidanza;
- O. prestazioni e terapie relative alla fecondità e/o sterilità e/o impotenza;
- P. spese relative all'acquisto, manutenzione o riparazione di occhiali, lenti a contatto, protesi ed apparecchi terapeutici;
- Q. espianto e/o trapianto di organi;
- R. svolgimento di qualsiasi attività che implichi l'utilizzo diretto di esplosivi e armi da fuoco;
- S. eventi verificatisi in occasione di svolgimento di attività professionali;
- T. malattie infettive qualora l'intervento di assistenza sia impedito da norme sanitarie nazionali e internazionali;
- U. pratica di sport quali: alpinismo con scalate superiori al terzo grado, free climbing, salti dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico ed estremo, sci fuori pista, bob, canoa fluviale oltre il terzo grado, rafting, canyoning, kite surfing, hidrospeed, bungee jumping, paracadutismo, deltaplano, pugilato, lotta, football americano, rugby, hockey su ghiaccio e su prato, immersione con autorespiratore e atletica pesante;
- V. eruzioni vulcaniche, terremoti, tsunami, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, altri fenomeni naturali con caratteristiche di calamità naturali;

W. viaggio intrapreso contro il parere del medico o, in ogni caso, con patologie in fase acuta od allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico chirurgici.

Art. 19 - Limite di età

Il limite di età per poter usufruire dei sussidi di cui alla presente Sezione "B" da parte del Socio Invitante è fissato ai 70 anni. Nel caso in cui il Socio invitato compia detta età nel periodo di validità del Piano Mutualistico, il medesimo resta in ogni caso valido fino alla scadenza pattuita.

Art. 20 – Richiesta di erogazione del Rimborso spese Mediche e del sussidio per rimpatrio della salma

Il Socio invitato, al fine di ottenere l'erogazione del sussidio a titolo di rimborso spese mediche dovrà notificare per iscritto l'evento alla Società, entro e non oltre 30 giorni dal suo verificarsi, presentando:

- nome, cognome, indirizzo di residenza all'estero e di domicilio in Italia, numero di telefono;
- numero del Piano mutualistico sottoscritto, copia del permesso di soggiorno per turismo in corso di validità alla data di accadimento dell'evento;
- diagnosi medica che certifichi la patologia sofferta;
- ricevute delle spese sostenute, IN Originale;
- prescrizione medica per l'eventuale acquisto di medicinali con le ricevute dei medicinali acquistati;
- indicare le coordinate bancarie presso cui effettuare l'eventuale pagamento;
- in caso di incidente stradale copia della patente di guida, valida per il territorio Italiano;
- in caso di ricovero copia integrale della cartella clinica.

Il Socio invitato prende atto e concede espressamente alla Società la facoltà di richiedere, per agevolare la liquidazione del rimborso, ulteriore documentazione rispetto a quella indicata. La mancata produzione dei documenti richiesti, relativi al caso specifico può comportare la decadenza parziale o totale del diritto al sussidio.

Relativamente al sussidio per il rimpatrio della salma, gli aventi diritto debbono comprovare, con la documentazione prevista dalla legge, l'avvenuto rimpatrio della salma dell'Associato e fornire copia del visto di ingresso o del permesso di soggiorno per motivi di turismo in corso di validità alla data di accadimento del decesso.

Entro 30 giorni dalla ricezione della domanda corredata da tutti i documenti di cui al precedente comma, verificata la regolarità della richiesta ed il rispetto dei succitati termini perentori, la Società effettuerà il pagamento dei Rimborsi e/o del Sussidio maturato.

INFORMATIVA PRIVACY
ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003
PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - "Codice della Privacy" in materia di protezione dei dati personali, La informiamo che il trattamento dei dati personali da Lei forniti e delle informazioni che la riguardano, sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità:

1. Istituzionali, relative cioè alla gestione della domanda di ammissione ad associato e di tutti i diritti, gli obblighi e le attività conseguenti alla qualità di associato, a norma di legge, di statuto e di regolamento; gestionali per l'amministrazione del rapporto associativo, per eventuali contenziosi (inadempimenti, recupero crediti per contributi associativi, controversie giudiziarie), per l'invio di materiale, informativo, pubblicitario e promozionale dell'attività di Salva Società di Mutuo Soccorso (da ora anche "Salva") e di organismi convenzionati.
2. Il trattamento potrà riguardare anche dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili", vale a dire: idonei a rivelare lo stato di salute.
Il trattamento che sarà effettuato su tali dati sensibili, nei limiti indicati dalla normativa vigente, ha le seguenti finalità: consentire di procedere al riconoscimento, alla liquidazione e al pagamento dei rimborsi e dei sussidi delle spese sanitarie sostenute, o all'autorizzazione ad effettuare prestazioni sanitarie in forma diretta presso centri sanitari gestiti o co-gestiti da Salva (es. acquisizioni di documentazione sanitarie, cartelle cliniche, prescrizioni mediche, referti, esecuzione di visite mediche esclusivamente attinenti la richiesta di rimborso delle spese sanitarie riconosciute da Salva, o l'autorizzazione ad effettuarle in forma diretta presso le strutture gestite o co-gestite da Salva).
3. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: in relazione alle summenzionate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti cartacei, informatici, telematici o altri sistemi di telecomunicazione in modo da garantirLe la sicurezza e la riservatezza dei dati, nonché la piena osservanza della Legge. La presente informativa è resa per i dati forniti direttamente dall'interessato, o raccolti presso terzi o presso pubblici registri, elenchi, atti o documenti, conoscibili nei limiti stabiliti dalle norme sulla loro conoscibilità. Per i dati di natura sensibile (idonei a rilevare lo stato di salute) il trattamento avverrà nei limiti e con le modalità previste all'Autorizzazione Generale del Garante.
4. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai sensi delle vigenti norme dello Statuto e del Regolamento interno di Salva per porre in essere il rapporto associativo e consentire il conseguimento dei rimborsi e dei sussidi. Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di garantire le prestazioni oggetto del rapporto associativo.
5. I dati da Lei conferiti non saranno in alcun modo diffusi.
6. I dati comuni potranno essere comunicati a soggetti di cui Salva si potrà servire per il migliore espletamento delle sue attività e servizi di cui al punto 1 (es. banche per le operazioni che la riguardano, altre Società cui la Mutua eventualmente aderisce, strutture sanitarie, ente postelegrafonico, società di recupero crediti, compagnie di assicurazione, società di brokeraggio, agenzie di assicurazione, imprese di manutenzione/riparazione delle apparecchiature informatiche, studi professionali e/o legali, ecc.).

7. I dati sensibili non saranno comunicati ad altri soggetti, se non agli incaricati del trattamento di Salva. Potranno venirne a eventuale conoscenza gli Istituti Tesorieri e loro incaricati ai fini esclusivi delle operazioni relative ad invio degli assegni o accredito bonifici di rimborso e sussidio come da mandato di Salva (compilazione causale con descrizione generica prestazioni a cui si riferisce il rimborso o il sussidio); o le strutture sanitarie gestite o co-gestite per il rilascio dell'autorizzazione ad effettuare le prestazioni sanitarie in forma diretta.
8. Il titolare del trattamento è Salva in persona del Presidente legale rappresentante, - Corso S. Trentin, 25 - San Donà di Piave (Ve) 30027. Il responsabile designato del trattamento è il Presidente di Salva Società di Mutuo Soccorso.
9. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art 7 del D.Lgs. 196/2003, il cui testo è di seguito interamente riportato:

(ART. 7 D. Lgs. 196/2003)

7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.



Sede Sociale e Direzione Generale
Via Arrigoni, 31 - 35010 Vigonza (PD)
Tel. +39 049 6226044 - Fax +39 049 8936830
info@salvamutua.com - www.salvamutua.com

Partita Iva e C.F. - Iscr. Reg. Impr. di PD n. 04689260281 - R.E.A. di PD n. 410310
Società autorizzata all'esercizio del mutuo soccorso ai sensi della Legge 15 Aprile 1886, n. 3818 e successive modifiche
attuata dall'art. 23 della Legge 17 Dicembre 2012, n. 221, Conversione in Legge, con modificazioni
del Decreto Legge 18 Ottobre 2012, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese"